



IFEL

Fondazione ANCI

Regolazione RIFIUTI

I nuovi interventi ARERA sulla determinazione dei costi del servizio

*La Deliberazione 3 marzo 2020, n.57, e
la Determina 26 marzo 2020 n. 02/DRIF*

Roma 29 aprile 2020

Il metodo regolatorio dei costi efficienti del servizio ex delibera n. 443/2019

Il nuovo metodo regolatorio ha determinato la **necessità, per i Comuni di adeguarsi in tempi rapidi** ad una regolamentazione basata su meccanismi di considerazione e di calcolo dei costi del servizio che segna un **radicale cambio di passo**.

Con le nuove scadenze dettate dall'articolo 107, commi 4 e 5, del dl "CuraItalia" (dl 18/2020), **il termine per la deliberazione delle tariffe Tari e Tari corrispettivo è stato prorogato al 30 giugno**.

I Comuni **possono quindi approvare per il 2020 le stesse tariffe del 2019** e, in questo caso, rimandare l'adozione del PEF 2020 secondo il metodo MTR-ARERA (entro il 31 dicembre 2020).

Dal quadro delineato dalla delibera n.443, sono sorte delle criticità applicative, che l'Anci/Ifel (e altre associazioni rappresentative) hanno sottoposto ad ARERA

Il metodo regolatorio dei costi efficienti del servizio ex delibera n. 443/2019

Dagli approfondimenti con ARERA sono scaturiti due atti:

- la **deliberazione 3 marzo 2020, n.57**, recante *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedure per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”*;
- la **determinazione n. 02/DRIF/2020**, del 26 marzo 2020, contenente *“Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”*.

Delibera
ARERA
57/2020
Semplificazioni
procedurali

Doveri del gestore

1.1 In continuità con le modalità seguite, secondo la normativa vigente, per i procedimenti di approvazione dei piani economico finanziari e dei corrispettivi, i **gestori** di cui al comma 1.1 del MTR che erogano il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero i singoli servizi che lo compongono, **trasmettono all'Ente territorialmente competente** gli atti di competenza ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF.

Delibera
ARERA
57/2020
Semplificazioni
procedurali

Chi è il gestore?

Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, o di singole attività del servizio, ivi inclusi i Comuni che gestiscono in economia.

Delibera
ARERA
57/2020
Semplificazioni
procedurali

Chi è l'Ente territorialmente competente?



ETC è l'Ente di governo d'ambito, laddove costituito ed operante, oppure il Comune.

Delibera
ARERA
57/2020
Semplificazioni
procedurali

Se gestore=ETC

Nel caso in cui l'**ETC** coincida con il **gestore** del servizio integrato o di alcuni servizi, **la validazione dei dati del PEF può essere svolta da un soggetto terzo.** Se l'Ente non dispone al suo interno di una struttura adeguata o non riceve il supporto di altra amministrazione territoriale, **ne deve dare comunicazione all'ARERA (Art.1, co.1.)**

Delibera
ARERA
57/2020
Semplificazioni
procedurali

Se i costi MTR sono maggiori dei costi previsti nei contratti di gara/concessione?

1.3 **Laddove** - a norma del comma 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF - **ci si avvalga**, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, della **facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR, dovranno essere indicate**, con riferimento al piano economico finanziario, **le componenti di costo** ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria **che non si ritengono di coprire integralmente**, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti.

L'indicazione delle componenti di costo che si ritiene di non coprire integralmente andrà fatta nella relazione di accompagnamento al PEF

Delibera
ARERA
57/2020
Semplificazioni
procedurali

In caso di più gestori chi deve compilare il PEF "grezzo"?

1.4 Laddove risultino **operativi più gestori** nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, **l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza**, nonché i dati e gli atti di pertinenza, **al fine di ricomporre il piano economico finanziario** da trasmettere all'Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF.

Delibera
ARERA
57/2020
Semplificazioni
procedurali

I "prestatori d'opera" non sono tenuti a predisporre il PEF. Ma chi sono?

1.5 Non sono soggetti all'obbligo di predisporre il citato piano i meri prestatori d'opera, ossia i **soggetti che, secondo la normativa di settore, sono stabilmente esclusi dall'obbligo di predisporre una parte di piano economico finanziario**. L'Ente territorialmente competente, nell'ambito delle procedure di acquisizione delle informazioni, verifica che i soggetti precedentemente tenuti a collaborare alla redazione del piano economico finanziario non siano considerati, a parità di attività svolte, meri prestatori d'opera.

Non è importante, quindi, la forma giuridica di affidamento (gara/concessione ecc.), ma CHI, nell'ambito del Servizio integrato di gestione rifiuti o di ciascuna singola attività che lo compone, ha la responsabilità gestionale della filiera di attività.

Delibera
ARERA
57/2020
Semplificazioni
procedurali

Se le funzioni dell'ETC prevedono attività divise tra EGATO e Comune, chi deve inviare il PEF?

1.6 Laddove le funzioni attribuite all'Ente territorialmente competente prevedano attività sia da parte dell'Ente di governo dell'ambito, sia da parte dei comuni ricadenti nel medesimo territorio, **l'Autorità richiede all'Ente di governo dell'ambito la trasmissione del piano economico finanziario pluricomunale o di ambito e, nel caso di differenziazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, su base comunale, richiede altresì la trasmissione dei piani corrispondenti ai singoli enti locali.**

Delibera
ARERA
57/2020
Semplificazioni
procedurali

**Approvazione Arera:
in cosa consiste?**

2.3 Nell'ambito del procedimento di cui al precedente comma 2.1 (ndr.verifica della coerenza regolatoria dei PEF), **l'Autorità approva con o senza modificazioni le predisposizioni tariffarie deliberate**, sulla base della normativa vigente, dagli Enti territorialmente competenti e trasmesse all'Autorità secondo quanto previsto dal comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF. **In caso di modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti** alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

Delibera
ARERA
57/2020
Semplificazioni
procedurali

**E nelle more
dell'approvazione da
parte di ARERA?**

2.4 Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, **si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, che acquistano piena ed immediata efficacia.**

Delibera
ARERA
57/2020
Semplificazioni
procedurali

**Cosa succede se il gestore
si rifiuta di inviare i dati?**

3.1 La **mancata collaborazione da parte del gestore** nei confronti dell'Ente territorialmente competente nell'ambito della procedura di approvazione di cui all'articolo 6 della del. 443/2019 **è da considerarsi inerzia ai sensi dell'articolo 7** della stessa deliberazione. Alla luce di tale disposizione, **l'Ente ne dà comunicazione all'Autorità**, che procede secondo la normativa vigente.

L'Autorità diffida il gestore e in caso di perdurante inerzia, intima l'adempimento, riservandosi di irrogare sanzioni.

Delibera
ARERA
57/2020
Semplificazioni
procedurali

Cosa succede se il gestore si rifiuta di inviare i dati e si è prossimi alla scadenza dell'approvazione del PEF?

3.4 In caso di inerzia del gestore, **l'Ente territorialmente competente provvede alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione**, derivanti dagli atti in suo possesso, contratti, fatture, ivi compresi i valori dei fabbisogni standard o il dato del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA, e in un'ottica di tutela degli utenti. Sono comunque esclusi incrementi dei corrispettivi e adeguamenti degli stessi all'inflazione.

Determina
ARERA n.
2/2020
Chiarimenti
applicativi

La relazione di accompagnamento al PEF deve contenere tutte le informazioni circa le scelte effettuate

1.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF e dell'articolo 2 del MTR, **i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del PEF di cui ai commi successivi devono essere opportunamente illustrate nella relazione di cui comma 18.3 del MTR.**

I costi e i ricavi devono essere separati per ogni singolo ambito tariffario/servizio integrato di gestione

1.2 I costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti e/o da servizi esterni al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (quali ad esempio i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti speciali), sono attribuiti al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) tramite il **ricorso alla contabilità separata** per ciascun ambito tariffario e/o servizio;
- b) in subordine, **applicando opportuni driver**, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità.

Determina
ARERA n.
2/2020
Chiarimenti
applicativi

Determina
ARERA n.
2/2020
Chiarimenti
applicativi

Il limite alla crescita tariffaria va considerato per singolo ambito tariffario

1.3 Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al **totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario.**

Per l'anno 2020, ai fini della verifica del limite alla crescita delle tariffe, si considerano le entrate tariffarie T2019 *old*, ovvero le entrate tariffarie per l'anno 2019 determinate ai sensi della previgente regolazione.

Modalità di trattamento nel PEF di 4 tipologie di entrate

1.4 Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il **contributo del MIUR** per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le **entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione**;
- c) le **entrate derivanti da procedure sanzionatorie**;
- d) le **ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente**.

Determina
ARERA n.
2/2020
Chiarimenti
applicativi

Determina
ARERA n.
2/2020
Chiarimenti
applicativi

**Modalità di trattamento nel PEF di
4 tipologie di entrate**

Tale previsione, più che un chiarimento, segna un cambiamento di rotta rispetto a quanto finora sostenuto dall'Autorità nei tavoli di confronto con le associazioni rappresentative e con l'ANCI/IFEL.

Le componenti elencate nel punto 1.4 della determina 2 erano infatti considerate "componenti esogene" di ricavo, che non dovevano figurare nel PEF, ma solo "a scomputo" dell'articolazione tariffaria, quindi a valle dell'approvazione dei PEF.

*Il punto 1.4 della Det. ARERA n. 2/2020 costituisce un **parziale chiarimento** delle entrate da considerare nel PEF in detrazione dei costi.*

Mentre è chiaro il «contributo Miur», le «entrate conseguite da recupero dell'evasione» costituiscono un elemento instabile, perché variabile di anno e in anno, e potrebbe determinare problemi di limite alla crescita tariffaria.

Non è chiaro poi se il riferimento alle «entrate derivanti da procedure sanzionatorie» si riferisca alle sanzioni tributarie o anche ad altre sanzioni, e cosa si intenda per «ulteriori partite approvate dall'ETC».

Gli avvicendamenti gestionali

1.5 Ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, **non siano disponibili i dati di costo** di cui all'articolo 6 del MTR, il gestore tenuto alla predisposizione del PEF deve:

a) **nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2018 o 2019:**

- i. utilizzare i dati parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull'intera annualità;
- ii. determinare la componente a conguaglio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della deliberazione 443/2019/R/RIF, facendo riferimento al periodo di effettiva operatività del gestore;

b) **nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dal 2020,** fare ricorso alle migliori stime possibili dei costi del servizio per il medesimo anno e porre pari a zero le componenti RC relative agli anni 2018 e 2019.

Determina
ARERA n.
2/2020
Chiarimenti
applicativi

Ricavi da incentivi energia da fonti rinnovabili e applicazione in ARa

1.6 Ai fini della determinazione della componente ARa di cui all'articolo 2, comma 2, del MTR i ricavi derivanti da incentivi all'energia prodotta da fonti rinnovabili sono valorizzati in continuità con quanto disposto dagli Enti territorialmente competenti precedentemente all'entrata in vigore del MTR.

Determina
ARERA n.
2/2020
Chiarimenti
applicativi

Ricavi da incentivi energia da fonti rinnovabili e applicazione in ARa

Il punto 1.6 rappresenta l'unico caso in cui si mantengono le previsioni contrattuali tra Comuni e gestori degli impianti di energia da fonti rinnovabili (inceneritori per la quota di energia rinnovabile ma anche digestori).

Nel lasso di tempo di vigenza del MTR tali ricavi potevano essere considerati nello *sharing* sia dei Comuni (che li avrebbero utilizzati per ridurre la tariffa all'utenza) sia dei gestori.

Ora invece potranno essere utilizzati SOLO dai gestori degli impianti se gli accordi precedenti disciplinavano in tal senso questo importo.

Determina
ARERA n.
2/2020
Chiarimenti
applicativi

**La determinazione della componente
«Costi relativi alla quota di crediti
inesigibili» CCDa**

1.7 Ai sensi del comma 9.1 del MTR, la determinazione della componente CCDa viene effettuata **in funzione della natura della tariffa applicata**, indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui i crediti inesigibili hanno avuto origine.

Si chiarisce che i crediti inesigibili vanno imputati nella componente CCDa indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui hanno avuto origine (TIA1, TIA2, TARES ecc).

Determina
ARERA n.
2/2020
Chiarimenti
applicativi

Determina
ARERA n.
2/2020
Chiarimenti
applicativi

**Collocazione del contributo ARERA
nella voce COAL,a**

1.8 La componente COAL,a include la quota degli oneri di funzionamento di ARERA effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno 2020 con riferimento alla competenza relativa all'anno 2018.

Determina
ARERA n.
2/2020
Chiarimenti
applicativi

Accantonamento e FCDE

1.9 Con specifico riferimento alla valorizzazione della componente Acca di cui al comma 14.2 del MTR, il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità da utilizzare nell'anno a è quello effettivo risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno a-2.

Accantonamento e FCDE – Comuni in Tari tributo

Si dovrà fare riferimento al valore relativo all'anno a-2 (2018) desunto dal conto consuntivo **riproporzionato alla soglia del 100%** (*così da non considerare le possibili diverse scelte fatte dai Comuni in relazione alle norme di graduale avvicinamento alla quota integrale di accantonamento al FCDE disposte transitoriamente in attuazione della riforma contabile*).

I Comuni a Tari tributo potranno valorizzare sulla “componente costi” fino all’80% dell'accantonamento FCDE a consuntivo “riproporzionato”, riferito però alla differenza tra l'anno 2018 e l'anno 2017 (anch'esso da riproporzionare al 100%).

In alternativa, fatta salva la necessità di riproporzionamento al 100%, appare ammissibile valorizzare l'80 per cento degli stanziamenti previsionali definitivamente assestati per l'anno 2018.

Dal totale degli importi del FCDE scorporare la quota riferita alla Tari per considerare solo la parte relativa ai crediti 2018,escludendo i residui attivi connessi ad accertamenti Tari riferiti ad esercizi finanziari precedenti.

Determina
ARERA n.
2/2020
Chiarimenti
applicativi

Accantonamento e FCDE - Comuni in tariffa corrispettiva

Per i Comuni che hanno optato per la tariffa corrispettiva, l'Autorità rimanda alle "specifiche norme fiscali" di settore.

Si ritiene che lo strumento del "fondo svalutazione crediti" debba svolgere la medesima funzione del FCDE sopra descritta. Per l'individuazione della quota da valorizzare relativa ai crediti non riscossi potrà quindi essere considerata la differenza di tale fondo registrata nell'anno considerato (per il 2018, tra il 2018 e il 2017).

Determina
ARERA n.
2/2020
Chiarimenti
applicativi

Leasing operativo e leasing finanziario



1.10 L'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, **valorizza i contratti di leasing operativo e leasing finanziario considerando le relative immobilizzazioni nelle componenti di costo dei costi d'uso del capitale** di cui all'articolo 10 del MTR e, contestualmente, **includendo i canoni riconosciuti dal gestore al proprietario del bene oggetto del contratto di leasing nelle poste rettificative dei costi operativi di cui al comma 1.1. del MTR.**

Determina
ARERA n.
2/2020
Chiarimenti
applicativi

Leasing operativo e leasing finanziario

1.11 In deroga a quanto disposto dal comma 1.10, in considerazione delle specificità del settore, **l'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, può valorizzare i contratti di leasing operativo e leasing finanziario i relativi canoni di leasing nella determinazione dei costi operativi**; laddove tali oneri siano di natura previsionale, i canoni di leasing possono essere considerati ai fini della determinazione dei costi operativi incentivanti di cui all'articolo 8 del MTR, a condizione che siano generati da variazioni delle caratteristiche del servizio QL e/o variazioni del perimetro gestionale PG e nel rispetto dei vincoli di cui al medesimo articolo 8.

Determina
ARERA n.
2/2020
Chiarimenti
applicativi

Modalità operative di trasmissione dei dati ad ARERA

2.1 Gli **Enti territorialmente competenti**, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, **provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione** di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/RIF; in particolare trasmettono:

- a) **il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario**, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR (Allegato 1);
- b) **la relazione di accompagnamento** predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
- c) **la dichiarazione/i di veridicità del gestore** predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) **la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari** relativi all'ambito tariffario.

La piattaforma di caricamento dati e informazioni non è stata ancora resa disponibile dall'Autorità.

Determina
ARERA n.
2/2020
Chiarimenti
applicativi